



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
1° DIPARTIMENTO
AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 26

DEL 13-06-2011

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time di tipo verticale nella misura del 50% con il dipendente Dott. Ipsale Salvatore Funzionario Resp. U.O.T. Chimico Cat. Economica D6, con prestazioni di 18 ore settimanali a decorrere dal 01.05.2011(matr.43).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con istanza del 09.03.2011, assunta al protocollo in data 22.03.2011 al n°0010569/11 il dipendente Dott. Ipsale Salvatore nato a Galati Mamertino (Me) il 30.05.1956, Funz. Resp. U.O.T. Chimico Cat. economica D6, ha chiesto ai sensi della normativa vigente, di modificare l'orario di lavoro, da tempo pieno a part-time di tipo verticale, nella misura del 50% per complessive 18 ore di lavoro settimanali con prestazioni di 9 ore giornaliere nei giorni di martedì e giovedì, con decurtazione della retribuzione per minor numero di ore prestate a decorrere dal 01.05.2011 per potere avviare una propria attività autonoma che non è in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione;

VISTO il nulla-osta del Dirigente del 5°Dipartimento Dott.ssa Silvana Schachter apposto in calce sull'istanza summenzionata;

CONSIDERATO che il dipendente summenzionato è stato assunto l' 1.10.1987 alle dipendenze di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO, l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000 successivo a quello dell'1.04.1999;

LETTO il comma 14 dell'art 4 del C.C.N.L. summenzionato che così recita: " i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico";

LETTO, altresì, il parere dell'ARAN del 04.11.2002 che chiarisce quanto previsto dal comma 14 dell'art.4 del CCNL del 14.09.2000, che recita: omissis..... i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione. Si tratta di un diritto potestativo riconosciuto a favore del dipendente che, se ritiene, può decidere di tornare a tempo pieno; se invece il dipendente non esercita tale diritto, perchè ha interesse a rimanere a tempo parziale, il suo rapporto non subisce alcuna modifica e rimane a tempo parziale senza bisogno di proroghe o rinnovi. In altri termini, quando un rapporto viene trasformato da tempo pieno a tempo parziale, tale trasformazione non ha alcuna scadenza, salvo quanto previsto dal citato comma 14;

VISTO il comma 7 del summenzionato art.4 del C.C.N.L. del 14.09.2000 il quale recita: I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non

sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali;

VISTO, altresì, il C.C.N.L. 2002/2005;

CONSIDERATO che si può aderire alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro avanzata dal dipendente Dott. Ipsale Salvatore da tempo pieno a part-time di tipo verticale per complessive 18 ore di lavoro settimanali da effettuarsi 9 ore il martedì e 9 ore il giovedì a decorrere dal 01.05.2011;

VISTO il Decreto Legislativo 25.02.2000, n°61;

VISTO l'art. 1 commi da 56 a 58 – della legge finanziaria 23 dicembre 1996, n° 662, che detta nuove regole in materia e la Circolare esplicativa N° 3/97 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la legge 27/12/1997, N° 449 che al comma 27 dell'art. 39, prevede che "le disposizioni dell'art. 1 commi 58 e 59 della legge 27 dicembre 1996 N° 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle Regioni e degli Enti Locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo", mentre al comma 25 prevede la possibilità di partecipare ai trattamenti accessori in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato;

VISTO l'art.73 della legge n°133/2008 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che apporta modifiche ai commi 58 e 59 dell'art.1 della legge 23.12.1996, n.662;

VISTO, altresì, il D.L. n° 79 del 28 marzo 1997, convertito in legge 140 il 28 maggio 1997, che, tra l'altro riduce da tre a due anni l'arco di tempo per il quale è possibile richiedere il rientro in servizio a tempo pieno;

VISTA la L.R. n° 48/1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito nella Regione Siciliana della Legge Regionale N° 23 del 07/09/1998;

DETERMINA:

ACCOGLIERE, per le motivazioni espresse in narrativa, l'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time verticale, nella misura del 50% (18 ore settimanali), avanzata in data 09.03.2011 dal Funz. Resp. U.O.T. Chimico Cat. Economica D6 Dott. Ipsale Salvatore nato il 30.05.1956;

DARE ATTO, che le prestazioni lavorative, nella misura di 9 ore, si svolgeranno nelle giornate di martedì e giovedì per un totale di 18 ore settimanali;

DARE ATTO, altresì, che il trattamento economico, sarà proporzionale alle prestazioni lavorative, mentre il trattamento previdenziale e di fine rapporto viene disciplinato dalle disposizioni contenute nell' art.8 della legge 554/1988 e successive modifiche ed integrazioni;

STABILIRE che, il rapporto di lavoro a part-time di tipo verticale, avrà inizio a decorrere dall'1.05.2011 e per un periodo non inferiore ad un biennio, ai sensi dell'art. 4 comma 14 del C.C.N.L. del 14.09.2000;

CHE il dipendente potrà decidere di tornare a tempo pieno prima della scadenza del biennio nei termini previsti dal comma 14 dell'art.4 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.09.2000 ;

CHE lo stesso è tenuto a comunicare, entro quindici giorni all'ente l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna;


STABILIRE, inoltre, che il dipendente a tempo parziale verticale, ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno, così come previsto dall'art 6, comma 8, del più volte citato CCNL del 14.09.2000;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Calabrò)

Il Responsabile U.O.
(Dott. Antonino Castriciano)



È sottoposto a controllo al suo ufficio.
Messina il _____

